



Comune di Sondrio

POLIZIA LOCALE

Registro Ordinanze N. 4

Sondrio, li 10/01/2025

OGGETTO: ISTITUZIONE DI TEMPORANEE LIMITAZIONI ALLA SOSTA IN VIA RAGAZZI DEL '99 DAL CIVICO 9 ALL'INTERSEZIONE CON VIA ANTONIO CAIMI PER ESECUZIONE DI OPERAZIONI DI SPURGO E VIDEOISPEZIONE DELLA RETE FOGNARIA

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

VISTA la richiesta pervenuta in data 10/01/2025 dal Settore Servizi Tecnici-Servizio Infrastrutture del Comune di Sondrio, intesa ad ottenere l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via Ragazzi del '99, dal civico n. 9 fino all'intersezione con via Antonio Caimi, per consentire l'esecuzione di operazioni di spurgo e di videoispezione della rete fognaria;

PRESO ATTO che i lavori verranno eseguiti da Secam S.p.a.- Società per l'ecologia e l'ambiente, nella giornata di lunedì 13 gennaio 2025;

RILEVATO che per consentire il regolare svolgimento delle operazioni in premessa è necessario che la carreggiata risulti sgombra da veicoli;

RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto implica l'adozione di un provvedimento specifico di temporanea istituzione di limitazione alla sosta sul tratto della sede stradale oggetto degli interventi;

VISTI ed applicati gli artt. 6, 7 e 21 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

VISTO il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada);

VISTO il D.M. 10/07/2002 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo);

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. enti locali);

ORDINA

lunedì 13 gennaio 2025, dalle ore 08:00 alle ore 19:00, in via Ragazzi del '99, nel tratto compreso tra il civico n. 9 e l'intersezione con via Antonio Caimi, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli impiegati per l'esecuzione degli interventi in oggetto.

Il Settore Servizi Tecnici del Comune di Sondrio provvederà alla posa della segnaletica, nel rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 6 e 7 di cui al D.Lgs 30/04/1992 n. 285, e

provvederà alla rimozione della stessa a cessate esigenze.

Il richiedente corrisponderà anticipatamente il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico (se dovuta) presso la Società Concessionaria San Marco S.p.a., con sede a Sondrio in Largo dell'Artigianato n. 1 (stabile Unione Artigiani) – tel. 03421900616, e-mail sondriosanmarcospa.it.

Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR della Regione Lombardia ai sensi della legge n. 1034/1971, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, ovvero al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro 120 giorni decorrenti dalla medesima data di pubblicazione del presente atto.

Gli Organi di polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs 30/04/1992 n. 285, sono incaricati della verifica del rispetto delle prescrizioni previste dal presente provvedimento.

p. IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

IL VICE COMANDANTE

V. Comm. dott. Luca Ciocchini

(firmato digitalmente ex d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)